
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 648

Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo NICASTRO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e grandi impianti e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. - parte seconda all'articolo 5, comma 1 definisce:

- **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):** il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III -bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- **Autorità Competente:** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di Via, nel caso di progetti

ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;

- **Gestore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso
- **Modifica:** la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- **Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto:** la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Il Decreto Legislativo 152/06 prevede, in particolare, che in caso di modifica sostanziale il Gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali risulta sufficiente la comunicazione dello stesso Gestore, a seguito della quale l'Autorità Competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

Inoltre, in base a quanto disciplinato dall'articolo 10 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti", il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale e qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'art. 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

Lo stesso articolo 10, comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che "Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attri-

buzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo."

Ritenuta:

la necessità di procedere al coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, al fine di adottare un uniforme iter procedurale sul territorio regionale, anche alla luce dell'attuale riparto delle competenze in materia di AIA e di VIA tra Regione e Province, attraverso un quadro di regole omogenee volto a consentire all'Autorità Competente AIA di fornire risposte certe nei tempi previsti dalla normativa, attuando il principio di semplificazione volto a snellire e rendere più celere il procedimento amministrativo.

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi con i rappresentanti delle province in data 13 dicembre 2010 e 15 febbraio 2011

Richiamati

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 17/07 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la Legge Regionale 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia"
- la D.G.R.P. 1388/06 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individua-

zione della “Autorità competente”. Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse.”

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 44 -comma 4 lettere a) e b) della L.R. 7/2004.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA
POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER
L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI

LINEE GUIDA

**'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI AI SENSI DELLA PARTE
SECONDA DEL D.LGS. 152/06 E INDICAZIONE DEI RELATIVI PERCORSI PROCEDIMENTALI'**

Premessa

Il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. – parte seconda all'articolo 5, comma 1 definisce:

- ⇒ **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):** il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III -bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- ⇒ **Autorità Competente:** la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di Via, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;
- ⇒ **Gestore:** qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso
- ⇒ **Modifica:** la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- ⇒ **Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto:** la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

Il Decreto Legislativo 152/06 prevede, in particolare, che in caso di modifica sostanziale il Gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali risulta sufficiente la comunicazione dello stesso Gestore, a seguito della quale l'Autorità Competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione. Inoltre, in base a quanto disciplinato dall'articolo 10 del D.lgs. 152/06 "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti", il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale e qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'art. 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

Lo stesso articolo 10, comma 2 del D.lgs. 152/06 prevede che "Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicità della consultazione

del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.”

In questo contesto, attesa la necessità di coordinamento con la disciplina specifica della VIA e di adozione di un uniforme iter procedurale sul territorio regionale, si ritiene opportuno definire un quadro di regole omogenee volto a consentire all'Autorità Competente AIA di fornire risposte certe nei tempi previsti dalla normativa.

A tal fine si premette quanto segue:

1. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende l'intero complesso produttivo rappresentato sia dalle attività IPPC (indicate nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06), sia dalle attività non rientranti nel suddetto Allegato VIII;
2. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento AIA iniziale;
3. il procedimento autorizzativo di cui all'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 integra quello precedente e i termini di validità dell'autorizzazione integrata ambientale decorrono dalla data di efficacia del primo provvedimento;
4. il procedimento avviato a seguito dell'istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa.

Le possibili modifiche AIA sono rappresentate dal seguente elenco di carattere non esaustivo.

Modifiche sostanziali (elenco non esaustivo)

Sono da ritenersi sostanziali:

1. per gli impianti in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 indica valori di soglia, le modifiche che comportino un incremento pari o superiore al valore della soglia di legge, ovvero un aumento del 50% della capacità autorizzata qualora il medesimo aumento risulti inferiore alla soglia di legge;
2. per gli impianti con attività per le quali l'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 non indica valori di soglia, le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento AIA iniziale.

A riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerato un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 sono infatti per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato;

3. le modifiche soggette a VIA;
4. le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
5. le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06; Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06);

6. le modifiche del quadro emissivo autorizzato a seguito dell'introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
7. le modifiche che, a seguito di espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, vengono sottoposte alla fase di valutazione di impatto ambientale.

Con particolare riferimento alle attività di cui al punto 5 "Gestione dei rifiuti" dell'Allegato VIII, fermo restando tutto quanto indicato per la determinazione in merito allo screening/VIA, sono sostanziali le modifiche riguardanti:

- Attività 5.1: introduzione di una nuova attività di smaltimento/recupero (D o R) non ricompresa nel provvedimento autorizzativo rilasciato;
- Attività 5.1: introduzione di nuovi codici CER di rifiuti pericolosi, non già ricompresi nell'elenco dei rifiuti autorizzati con AIA;
- Attività 5.2: introduzione di nuova linea di incenerimento, modifica del sistema di abbattimento fumi (con eccezione di un eventuale potenziamento consistente nell'introduzione di supplementari sistemi filtranti)
- Attività 5.4: qualsiasi aumento di volumetria dei rifiuti conferibili e/o delle superfici di conferimento e/o dei profili altimetrici già autorizzati.

Modifiche non sostanziali

Si distinguono in

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.

Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

Sono da includere:

- ✓ le modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- ✓ le modifiche del ciclo produttivo come riportato in autorizzazione, se inerenti le fasi salienti dei processi, così come indicati nel provvedimento autorizzativo AIA;
- ✓ l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche) o incremento (ad esempio portata, flussi di massa) di quelle esistenti;
- ✓ l'introduzione di nuove MTD;
- ✓ la modifica del piano di monitoraggio;
- ✓ l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;
- ✓ per le attività appartenenti al punto 5.4 il rimodellamento superficiale senza modifica delle quote e dei volumi autorizzati.

Modifiche che non comportano l'obbligo di aggiornamento dell'autorizzazione

Sono da includere:

- le modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'AIA;
- la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- la modifica o la sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate.

Iter relativo alla modifica non sostanziale coordinato con la disciplina di VIA

In caso di comunicazione di modifica non sostanziale, che il Gestore deve inoltrare alle Autorità competenti AIA e VIA:

OPZIONE 1	L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime indicando la necessità di preliminare screening. L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la qualifica di modifica sostanziale invitandolo ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso la competente Autorità competente VIA. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei procedimenti distinti di screening e AIA per modifica sostanziale.	
OPZIONE 2	L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime indicando la necessità di preliminare valutazione di impatto ambientale.	
	<p style="text-align: center;">OPZIONE 2A</p> <p>L'Autorità competente AIA comunica al Gestore il carattere di modifica sostanziale da sottoporre preliminarmente a Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Autorità competenti VIA e AIA coincidono (Regione-Regione o Provincia-Provincia), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare il procedimento unico. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento del procedimento unico VIA-AIA per modifica sostanziale.</p>	<p style="text-align: center;">OPZIONE 2B</p> <p>L'Autorità competente AIA, comunica al Gestore il carattere di modifica sostanziale da sottoporre preliminarmente a Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Autorità competenti VIA e AIA non coincidono (Regione-Provincia o Provincia-Regione), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare preliminarmente il procedimento VIA. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei separati procedimenti VIA e AIA per modifica sostanziale.</p>
OPZIONE 3	L'Autorità competente VIA esprime, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, parere formale di non assoggettamento della modifica proposta alla disciplina screening/VIA.	
	<p style="text-align: center;">OPZIONE 3A</p> <p>L'Autorità competente AIA comunica al Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il carattere di modifica non sostanziale che potrà essere realizzata immediatamente. L'Autorità competente AIA decide se aggiornare o non aggiornare il provvedimento autorizzativo AIA.</p>	<p style="text-align: center;">OPZIONE 3B</p> <p>L'Autorità competente AIA, comunica al Gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il carattere di modifica sostanziale invitando a trasmettere regolare istanza di aggiornamento dell'AIA. La modifica potrà essere realizzata solo dopo il rilascio del provvedimento AIA aggiornato.</p>

Iter relativo alla modifica sostanziale coordinato con la disciplina di VIA

In caso di richiesta di aggiornamento dell'AIA per modifica sostanziale, che il Gestore deve inoltrare al competente ufficio AIA e competente ufficio VIA:


OPZIONE 4	L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime indicando la necessità di preliminarizzare screening. L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di preliminarizzare screening invitandolo ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso l'Autorità competente VIA. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei procedimenti distinti di screening e AIA per modifica sostanziale.	
OPZIONE 5	L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime indicando la necessità di preliminarizzare VIA.	
	<p style="text-align: center;">OPZIONE 5A</p> L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di espletare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Amministrazioni VIA e AIA coincidono (Regione-Regione o Provincia-Provincia), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare il procedimento unico. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento del procedimento unico VIA-AIA per modifica sostanziale.	<p style="text-align: center;">OPZIONE 5B</p> L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di espletare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Amministrazioni VIA e AIA non coincidono (Regione-Provincia o Provincia-Regione), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare preliminarmente il procedimento VIA. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei separati procedimenti VIA e AIA per modifica sostanziale.
OPZIONE 6	L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, esprime parere formale di non assoggettamento della modifica proposta alla disciplina screening/VIA. L'Autorità competente AIA invita il Gestore ad ottemperare agli adempimenti previsti dall'articolo 29-quater del D.lgs. 152/06 e smi.	

Consultazione degli enti territoriali

E' facoltà dell'Autorità Competente AIA convocare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione/richiesta di modifica, qualora lo ritenga opportuno una conferenza di servizi con gli enti interessati dalla modifica per acquisire le osservazioni e informazioni di detti Enti.

**DIAGRAMMA DI FLUSSO
ITER PROCEDIMENTALE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL
GESTORE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE**

**Il Gestore inoltra la comunicazione di modifica non sostanziale (MNS)
all'Autorità
competente AIA e alla Autorità competente VIA.**



**DIAGRAMMA DI FLUSSO
ITER PROCEDIMENTALE A SEGUITO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA
PARTE DEL GESTORE PER MODIFICA SOSTANZIALE**

Il Gestore inoltra la richiesta di autorizzazione per modifica sostanziale all'Autorità competente AIA e alla Autorità competente VIA.

IPOTESI 4
L'Autorità competente VIA, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, si esprime in ordine alla necessità di preliminare screening.

IPOTESI 5
L'Autorità competente VIA si esprime, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, in ordine alla necessità di preliminare valutazione di impatto ambientale.

IPOTESI 6
L'Autorità competente VIA si esprime, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, in ordine al non assoggettamento della modifica proposta alla disciplina screening/VIA.

L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di preliminare screening invitandolo ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso l'Autorità competente VIA. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei procedimenti distinti di screening e AIA per modifica sostanziale.

IPOTESI 5A (AUTORITA' COMPETENTI COINCIDENTI)
L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di espletare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Amministrazioni VIA e AIA coincidono (Regione-Regione o Provincia-Provincia), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare il procedimento unico. Nella stessa comunicazione, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento del procedimento unico VIA-AIA per modifica sostanziale.

IPOTESI 5B (AUTORITA' COMPETENTI NON COINCIDENTI)
L'Autorità competente AIA comunica al Gestore la necessità di espletare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Se le Amministrazioni VIA e AIA non coincidono (Regione-Provincia o Provincia-Regione), l'Autorità competente AIA invita il Gestore ad attivare preliminarmente il procedimento VIA.
Nelle more dell'aggiornamento della legislazione regionale in materia di VIA alle sopravvenute disposizioni nazionali, con particolare riferimento alle modalità di coordinamento e semplificazione dei procedimenti VIA e AIA ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/06 e smi, l'Autorità competente AIA indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei separati procedimenti VIA e AIA per modifica sostanziale.

L'Autorità competente AIA invita il Gestore ad ottemperare agli adempimenti previsti dall'articolo 29-quater del D.lgs. 152/06 e smi.

Spett.le Regione Puglia
 Servizio Ecologia – Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti
 Via delle Magnolie, 6/8
 70026 Modugno

Spett.le Regione Puglia
 Servizio Ecologia – Ufficio VIA - VAS
 Via delle Magnolie, 6/8
 70026 Modugno

Spett.le Provincia di _____
 Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

Spett.le Provincia di _____
 Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Oggetto: Art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e smi – Modifica

Il/La sottoscritto/a..... nato/a il..... residente nel Comune di
Prov. alla Via n....., in qualità di Gestore e/o
 legale rappresentante del complesso IPPC denominato
 ubicato presso il Comune di
 CAP..... Prov..... Via.....n.....

<input type="checkbox"/> CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE PER MODIFICA SOSTANZIALE (art. 29-nonies comma 2 del D.Lgs. 152/06)	<input type="checkbox"/> COMUNICA LE MODIFICHE PROGETTATE DELL'IMPIANTO (art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06) PER LA VALUTAZIONE DEL CARATTERE DI MODIFICA SOSTANZIALE O NON SOSTANZIALE DA PARTE DELL'AUTORITA' COMPETENTE
--	--

per l'impianto IPPC con codice _____ (All. VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06)
 la cui attività rientra

nel campo di applicazione della parte seconda del D.lgs. 152/06 (VIA) in quanto riconducibile a progetti rientranti nell'Allegato III alla voce _____
 e/o negli Allegati A1/A2 della L.R. 11/01 e smi _____

nel campo di applicazione della parte seconda del D.lgs. 152/06 (screening) in quanto riconducibile a progetti rientranti nell'Allegato IV alla voce _____
 e/o negli Allegati B1/B2 della L.R. 11/01 e smi _____

Si precisa che l'impianto

è stato già sottoposto in passato a procedura di valutazione di impatto ambientale con il rilascio del provvedimento conclusivo _____ (da allegare)

è stato già sottoposto in passato a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale con il rilascio del provvedimento conclusivo _____ (da allegare)

non è stato mai sottoposto a procedure di valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità

Fac-simile

Al fine di una rapida descrizione delle modifiche previste, si indicano i seguenti elementi:

Descrizione sommaria dell'attuale ciclo produttivo

Indicare obbligatoriamente almeno i seguenti dati:

- Capacità massima (produzione/trattamento) dell'impianto;
- Caratteri dimensionali dell'impianto esistente (superficie totale coperta, impermeabilizzata, volumi ecc);
- Materie prime e ausiliarie, sostanze e energia consumate e prodotte dall'impianto esistente
- Caratteristiche di approvvigionamento delle materie prime ed ausiliarie;
- Descrizione dei cicli di produzione esistenti;
- Fonti di emissione dell'impianto esistente;
- Tipo ed entità delle emissioni (compresi gli inquinanti) dell'impianto esistente;
- Sistemi e tecniche per la prevenzione e il contenimento, trattamento, monitoraggio, ecc delle emissioni;
- Tipologia e quantità dei rifiuti gestiti;
- Adozione di eventuali sistemi di gestione ambientale;

Fac-Simile

Ubicazione e vincoli dell'intervento di modifica

Indicare obbligatoriamente almeno i seguenti dati:

Ubicazione e vincoli dell'area su cui insiste l'impianto interessato dalla modifica con indicazione di:

- Inquadramento territoriale:
- Coordinate cartografiche dell'intervento (Gauss-Boaga)
- SIC/ZPS Rete Natura 2000 - Aree naturali protette interessate direttamente/indirettamente dall'intervento
- Aree ad elevato rischio di crisi ambientale interessate (D.P.R. 12/04/96, D.Lgs.112/98)
- Destinazione urbanistica dell'area di intervento (da PRG/PUG)
- Classificazione da P.U.T.T./P. dell'area di intervento (ATE e ATD)
- Vincoli esistenti (idrogeologico, paesaggistico, archeologico, altro):
- Vincoli derivanti dal PAI
- Eventuali pareri già acquisiti
- Provvedimenti di Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto

Fac-Simile

Descrizione sintetica delle fasi del ciclo produttivo interessate dalla modifica

Fac-simile

Descrizione sintetica della modifica proposta

Indicare obbligatoriamente almeno i seguenti dati:

- Descrizione della modifica proposta (con indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati);
- Modalità di realizzazione della modifica;
- Durata di realizzazione della modifica (eventuali fasi di cantiere)

Fac-simile

Descrizione sintetica delle variazioni, derivanti dalla modifica proposta, al quadro complessivo delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e dei rifiuti già presente nell'impianto.

Fac-simile

Descrizione sintetica di qualsiasi ulteriore eventuale variazione apportata dalla modifica proposta all'impianto esistente (es. qualsiasi variazione in superficie, volume, tipologia prodotto, stoccaggio materie prime ed ausiliarie utilizzate, energia, dismissione impianto ecc.)

Fac-simile

Descrizione sintetica dei presumibili impatti diretti, indiretti e secondari dovuti alla modifica, in relazione all'intero impianto.

Fac-simile

Descrizione delle misure adottate/da adottare dopo la modifica per prevenire, ridurre, compensare o eliminare gli impatti negativi nonché delle misure di monitoraggio.

Fac-simile

Al fine di una esaustiva descrizione della modifica proposta, dichiara di aver allegato i seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione tecnica aggiornata, con chiara illustrazione della modifica (mediante utilizzo di carattere di color differente rispetto all'originario della relazione allegata alla originaria istanza di AIA), redatta secondo i requisiti della DGRP 1388/06;
2. Tabelle e schede, redatte secondo i criteri della DGRP 1388/06, aggiornate in quanto interessate dalla modifica proposta;
3. Elaborato con indicazione della parte di Autorizzazione Integrata Ambientale che, per effetto della modifica, è eventualmente soggetta ad aggiornamento. Fare riferimento ai vari "quadri" che compongono l'allegato tecnico dell'AIA compreso il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dall'ARPA Puglia.
4. n. 1 CD contenente i documenti di cui ai punti precedenti (redatti in formato pdf ed in formato editabile)
5. Relazione di calcolo degli oneri della tariffa istruttoria da versare ai sensi del Regolamento Regionale _____;
6. Dichiarazione di autenticità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, delle informazioni contenute nella comunicazione/richiesta resa dal Gestore e tecnico incaricato con allegata copia dei documenti di identità (vedi schema allegato).

Data, li

.....
(firma del legale rappresentante)

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RICHIESTA

Io sottoscritto/a
nato/a
il
e residente in
(indirizzo)
in qualità di rappresentante legale del gestore IPPC

.....
dichiaro, per tutte le informazioni contenute nella presente domanda, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445¹, di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).

(Luogo e data)

Timbro e firma del legale rappresentante